

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2008

CONVEGNO DI STUDIO

*La Legge canonica nella vita della Chiesa.
Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio,
24-25 gennaio 2008*

«L'insegnamento del diritto canonico
dopo la promulgazione del Codice del 1983»,
relazione del Card. Zenon Grocholewski,
Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica

Per poter presentare, comprendere, e soprattutto valutare adeguatamente l'insegnamento del diritto canonico dopo la promulgazione del Codice del 1983 è necessario avere presente la situazione e la evoluzione di questa disciplina prima di quell'avvenimento importante, ossia fra il Codice del 1917 e quello del 1983. Siccome celebriamo l'anniversario del Codice della Chiesa latina, mi limiterò all'ordinamento giuridico di tale Chiesa.

I. Il Codice del 1917 e il successivo rafforzamento dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico

Quello del 1917 era il primo vero Codice di Diritto Canonico. Ha abbracciato tutta la disciplina canonica, elaborata sistematicamente e in modo coerente, formulata in canoni brevi e chiari. Era ammirato anche da scrittori acattolici e da celebri cultori del diritto statale. Certamente è stato un grande successo nel campo della legislazione canonica. Il medesimo Codice prevedeva l'insegnamento del diritto canonico durante il quadriennio teologico nei Seminari (can. 1365 §2), nonché invitava i Vescovi ad inviare alle Facoltà che conferivano i gradi accademici in diritto canonico i chierici, distinti per pietà e intelligenza (can. 1380).

La allora chiamata Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi ha emanato successivamente due brevi documenti. Nel primo, del 7 agosto 1917 (oltre nove mesi prima dell'entrata in vigore del Codice), ha prescritto sostanzialmente che nelle Facoltà e negli Istituti di diritto canonico venisse seguito nell'insegnamento l'ordine del nuovo Codice e che si facesse l'analisi di ogni canone, indicando anche la sua origine e

storia¹. Il secondo, del 31 ottobre 1918 (oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore del Codice), confermato dal Santo Padre, ha precisato circa gli esami nei menzionati Atenei che l'oggetto di essi dovevano essere i canoni del Codice, la loro esegesi "sive singillatim considerentur, sive coniunctim cum aliis", nonché l'origine di ogni istituto giuridico, la sua evoluzione e storia².

La Costit. Ap. *Deus scientiarum Dominus* di Pio XI del 24 maggio 1931, circa le Università e le Facoltà degli Studi Ecclesiastici³, costituisce un importante passo evolutivo in materia. Il documento, fra l'altro, stabiliva tre anni di studi di diritto canonico (art. 31, b), dopo il primo anno era previsto il baccalaureato (art. 41, b), dopo il secondo la licenza (art. 43, b) e dopo il terzo la laurea (art. 45, b). Riguardo ai chierici, essi potevano essere ammessi ad una Facoltà di diritto canonico, dopo il sessennio filosofico-teologico del Seminario (art. 25, 2°c). Le successive *Ordinationes* esecutive della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, del 12 giugno 1931⁴, invece, precisavano quando potevano essere ammessi ad una Facoltà di diritto canonico gli altri, ossia i non chierici: a) quelli che avevano compiuto il quadriennio teologico in una Facoltà teologica, canonicamente eretta ed approvata, potevano essere ammessi senza alcun ulteriore esame; b) quelli che avevano compiuto tale quadriennio teologico fuori di una Facoltà teologica, per poter essere ammessi a studiare il diritto canonico dovevano superare un esame sulle istituzioni di diritto canonico; c) quelli, infine, che non avevano fatto i menzionati studi di teologia, compresi i laureati in diritto civile (!), non potevano essere ammessi ad iniziare gli studi di diritto canonico, a meno che dimostrassero in un appropriato esame la dovuta conoscenza dei principi di filosofia morale, di diritto naturale, di teologia fondamentale e delle istituzioni di diritto canonico (art. 26, 2°).

È importante notare che, riguardo al metodo, la menzionata Costituzione Apostolica richiedeva che nelle Facoltà di diritto canonico venissero scientificamente esposte non soltanto la storia e l'esegesi dei testi legislativi, ma anche "earundem ratio et nexus" (art. 29, b).

Le *Ordinationes* hanno delineato un ricco elenco delle materie da trattare nelle Facoltà di diritto canonico, sia le materie principali, che quelle speciali nonché i corsi particolari (art. 27, II; Appendix I, n. 2), esigendo che "disciplinae principales totae tradantur in scholis" (art. 20), nonché "Codex iuris canonici et Ius romanum tradantur lingua latina",

¹ S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De novo iuris canonici Codice in scholis proponendo*, 7 augusti 1917, in AAS 9 (1917) 439.

² S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Decretum de experimentis ad gradus in iure canonico assequendos*, 31 octobris 1918, in AAS 11 (1919) 19.

³ PIUS XI, *Constitutio Apostolica Deus scientiarum Dominus de Universitatibus et Facultatibus Studiorum Ecclesiasticorum*, 24 maii 1931, in AAS 23 (1931) 241-262.

⁴ SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET UNIVERSITATIBUS STUDIORUM, *Ordinationes ad Constitutionem Apostolicam «Deus scientiarum Dominus» de Universitatibus et Facultatibus Studiorum Ecclesiasticorum rite exsequendam*, 12 iunii 1931, in AAS 23 (1931) 263-284.

sottolineando l'importanza di spiegare pienamente ed accuratamente le espressioni tecniche (art. 21).

È quasi superfluo menzionare che anche nelle Facoltà di teologia le "Institutiones iuris canonici" costituivano parte integrante degli studi (cf. *Ordinationes*, art. 27, I, 1f).

Secondo la *Deus scientiarum Dominus*, tutte le Università e Facoltà ecclesiastiche hanno dovuto presentare alla Sacra Congregazione, entro il mese di giugno 1932, gli statuti adattati ai due documenti dei quali stiamo parlando, insieme con una relazione circa la vita accademica e la situazione economica (art. 56). Allora non poche Facoltà di diritto canonico non hanno ottemperato a tale esigenza e quindi, a norma della medesima Costituzione Apostolica (art. 57), hanno "ipso facto" perso la possibilità di conferire i gradi accademici: ad esempio, in Italia erano quelle di Torino, di Milano, di Venezia, di Napoli, di Benevento⁵.

Non è difficile quindi costatare che la riforma degli studi ecclesiastici del 1931 contiene rilevanti elementi positivi riguardo all'insegnamento del diritto canonico: esigenze più elevate riguardo al passato, coerenza organica nell'esposizione del diritto canonico, radicamento degli studi canonistici in quelli teologici, conoscenza del latino che permetteva la ricerca delle fonti e favoriva la chiarezza terminologica dei concetti canonistici.

II. L'accusa di "giuridismo"

Rimanendo vero quello che fin qui abbiamo notato, bisogna però rendersi conto che il Codice del 1917 era elaborato sul modello dei moderni codici statali di impronta positivista e quindi seguendo anche in gran parte la loro logica. I titoli dei cinque libri del Codice - "Normae generales", "De personis", "De rebus", "De processibus" e "De delictis et penis" - non denotavano la sua specifica natura ecclesiale. Oggi può quindi turbare il fatto che ad es. i sacramenti, il culto divino e il magistero ecclesiastico erano semplicemente considerati come "res", ossia inseriti nel libro "De rebus". Non era ancora maturo il tempo per fare altrimenti. Questa impostazione del Codice con il passare dei tempi si è rivelata la sua debolezza.

Inoltre, nonostante che la *Deus scientiarum Dominus* esigesse la preparazione teologica per studiare il diritto canonico e richiedesse che nell'esposizione delle norme giuridiche venisse indicato anche "earum ratio et nexus", la menzionata impostazione generale del Codice, ha fatto probabilmente sì che l'insegnamento del diritto canonico fosse caratterizzato dalla spiegazione troppo positivista, senza tener dovuto conto, nella presentazione delle norme, del loro fondamento teologico: ecclesiologico e sacramentale.

I canonisti, quindi, ben preparati dal punto di vista tecnico-normativo, sono stati presto accusati di formalismo e giuridismo, aspetti che apparivano contrari alla natura della Chiesa e alla pastorale la cui legge fondamentale deve essere sempre l'amore, la carità.

⁵ Cf., nell'archivio della Congregazione per l'Educazione Cattolica, "Fondo Università - Italia: Facoltà soppresse". La facoltà di Genova è stata soppressa già qualche anno prima.

Non meraviglia quindi che Pio XII già all'inizio del suo pontificato, il 25 giugno 1939, parlando agli alunni dei Seminari e Collegi romani ammoniva che "a torto si distingue una Chiesa giuridica dalla Chiesa della carità. Non è così; ma quella Chiesa, ch'è giuridicamente fondata, con a capo il Pontefice, è la medesima Chiesa di Cristo, la Chiesa della carità e la famiglia universale dei cristiani"⁶. In quell'occasione ha pure notato: "Anche il diritto canonico è orientato alla salvezza delle anime e quindi con le sue norme e leggi mira soprattutto a che gli uomini con la grazia di Dio vivano santi e santi muoiano"⁷.

L'argomento è stato affrontato dal medesimo Pontefice perfino nell'Enciclica *Mystici Corporis* del 29 giugno 1943, nella quale fra l'altro si legge: "Perciò compiangiamo e riproviamo anche il funesto errore di coloro che sognano una Chiesa ideale, una certa società alimentata e formata di carità, alla quale - non senza disprezzo - oppongono l'altra che chiamano giuridica. Ma erroneamente suggeriscono una tale distinzione: non avvertono infatti che il divino Redentore volle che il ceto di uomini da Lui fondato fosse anche una società perfetta nel suo genere, fornita di tutti gli elementi giuridici e sociali per perpetuare in terra l'opera salutare della Redenzione [...] Dunque, nessuna vera opposizione o ripugnanza può esistere tra la missione invisibile dello Spirito Santo e l'ufficio giuridico che i Pastori e i Dottori hanno ricevuto da Cristo. Anzi queste due realtà si completano e perfezionano a vicenda - come in noi il corpo e l'anima - e procedono da un solo identico Salvatore"⁸.

Il deplorato modo di vedere le cose non è scomparso neppure dopo il Concilio Vaticano II. Anzi, alcuni stranamente lo vedevano confermato. Quando ho cominciato a studiare il diritto canonico a Roma nel 1966 quasi ci si doveva vergognare di aver scelto questa disciplina. Quindi, Paolo VI parlando il 20 novembre 1965 al Pontificio Consiglio per la riforma del Codice di Diritto Canonico ha detto: "Ci sono quelli che distinguono fra la Chiesa che chiamano «giuridica» o «degli uffici» e la Chiesa alla quale danno il nome «della carità», affermando che il precetto della carità è il più importante di tutti e ad esso bisogna dare il posto principale; i mali invece, che affliggono la Chiesa, nascono da quello che chiamano «giuridismo». Tuttavia, come l'anima non può essere disgiunta dal corpo, senza che avvenga la morte, così la Chiesa, che chiamano «della carità», senza la Chiesa «giuridica» non può esistere"⁹.

⁶ "Perperam secernitur ecclesia iuridica ab ecclesia caritatis. Non ita, sed illa Ecclesia iure fondata, cuius caput Pontifex est, eadem est Ecclesia Christi, Ecclesia caritatis, universaque christianorum familia" (PIUS XII, *Sermo ad alumnos Seminariorum, Collegiorum et Institutorum utriusque cleri atque ex omni gente, qui in Alma Urbe ad sacerdotium efformantur*, in AAS 31 [1939] 245-251: 250).

⁷ "Etenim iuris canonici disciplina ad animarum salutem dirigitur et omnibus normis legibusque suis in id potissimum tendit, ut homines gratia Dei sancti effecti vivant et moriantur" (*Ibidem*, p. 248).

⁸ PIUS XII, Enciclica *Mystici corporis* de mystico Iesu Christi corpore deque nostra in eo cum Cristo coniunctione, 29 iunii 1943, in AAS 35 (1943) 193-248: 224.

⁹ "Sunt deinde qui distinguant inter Ecclesiam, quam «iuridicam» vel «a muneribus» appellant, et Ecclesiam, cui nomen «caritatis» adiciunt, asseverantes caritatis praeceptum omnium summum esse primasque partes ei tribui oportere, mala autem, quibus Ecclesia vexetur, ex «iuridismo» illo, uti vocant, esse exorta. Attamen, quemadmodum anima a corpore seiungi nequit, quin mors subsequatur, Ecclesia, quam a «caritate»

In quell'occasione il Pontefice ha rimproverato anche un'altra asserzione strettamente connessa con quella di cui abbiamo parlato: "Neppure si può consentire con quelli che screditano il diritto canonico dicendo che «la lettera uccide, lo Spirito dà vita» (cf. 2 Cor 3, 6), che essa cioè provoca soltanto un certo esterno e deforme ossequio alla legge. Sebbene si debba affermare che la lettera non deve mai essere opposta allo spirito, tuttavia qualunque legge richiede la lettera, cioè la formulazione scritta e chiara; di ciò si trova nel Codice di Diritto Canonico una eloquente testimonianza"¹⁰.

Qualche mese dopo, il 25 gennaio 1966, Paolo VI è ritornato all'argomento parlando alla Rota Romana "della svalutazione, che un linguaggio, spesso più frettoloso che offensivo, può averle recato, qualificando facilmente di «giuridismo» ogni determinazione pratica e canonica relativa alla vita esteriore del corpo ecclesiastico" ed indicando che ciò contraddice all'insegnamento del Concilio Vaticano II¹¹. Anche posteriormente l'argomento si è ritrovato nei discorsi sia di Paolo VI sia di Giovanni Paolo II.

III. Le difficoltà presentatesi dopo il Concilio Vaticano II

Anzi, dopo il Concilio Vaticano II si sono presentate nuove ragioni di una perdita di interesse per lo studio del diritto canonico e di un certo disorientamento nella Chiesa a tale riguardo.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha sostenuto che esse possono ridursi a due: "supposta desuetudine del Codice di Diritto Canonico e mancanza di un Codice nuovo; imperfetta e talora falsa interpretazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II". Questa seconda ragione è proprio quella che ci fa comprendere perché dopo il Concilio l'avversione contro il diritto canonico è rimasta, anzi si è rafforzata.

"Sollecitata da varie parti e conscia della responsabilità che le incombe nel campo della formazione sacerdotale e teologica", la Congregazione, "d'intesa con le Congregazioni per le Chiese Orientali, per l'Evangelizzazione dei Popoli, per i Religiosi e gli Istituti Secolari", ha indirizzato il 2 aprile 1975 una lettera circolare a tutti gli "Ordinari Diocesani e Religiosi e ai Rettori dei loro Seminari e Scolastici" circa l'insegnamento del diritto canonico per gli aspiranti al sacerdozio¹², notando che questa lettera "vale ovviamente anche per le Facoltà

nuncupant, sine Ecclesia «iuridica» existere nequit" (Paulus VI, *Allocutione ad Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, 20 novembris 1965, in AAS 57 (1965) 985-989: 986.

¹⁰ "Neque iis est assentiendum qui ius canonicum detrectant asserentes «litteram occidere, Spiritum autem vivificare» (cf. 2 Cor. 3, 6); eam videlicet tantum externum quoddam ac deforme obsequium erga leges inducere. Quamvis affirmari debeat, litteram numquam adversari debere spiritui, tamen lex quaelibet indiget littera, id est expositione scripta eaque perspicua; cuius rei testimonium praeclarissimum in Codice Iuris Canonici invenitur" (*Ibidem*).

¹¹ PAOLO VI, *Allocuzione alla Sacra Rota Romana*, 25 gennaio 1966, in AAS 58 (1966) 152-155: 153.

¹² CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Insegnamento del diritto canonico per gli aspiranti al sacerdozio*, 2 aprile 1975, prot. n. 194/74. Il testo può essere trovato fra l'altro in: *Seminarium* 27 (1975) 742-748: testo latino (ivi, pp. 749-918 si trovano diversi commenti al riguardo); *Communicationes* 7 (1975) 12-22: testo latino e italiano; *Periodica* 64 (1975) I-VIII (dopo p. 362): testo latino; *Commentarium pro Religiosis* 56 (1975) 279-283: testo latino; *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 144 (1975) 139-144: testo latino; *L'année canonique* 20 (1976) 160-163: buon

(Scuole, Istituti, Dipartimenti, ecc.) di Diritto Canonico quanto è loro applicabile dal contesto". In realtà, ci sono in questo documento molti elementi applicabili alle Facoltà di diritto canonico.

Riguardo alla *prima delle menzionate difficoltà* ("supposta desuetudine del Codice di Diritto Canonico e mancanza di un Codice nuovo") la Congregazione ha risposto brevemente, notando che essa "svanisce se si ha presente che, non solo il Codice di Diritto Canonico non è finora abrogato, ma che non è possibile avere prudenti pastori d'anime, docenti, giudici di tribunali ecclesiastici, cultori ed esecutori del diritto della Chiesa, se essi sono sprovvisti della dovuta preparazione giuridico-storica e di una dovuta conoscenza del Codice tuttora vigente. Inoltre, è da considerare che dopo il Concilio sono stati pubblicati molteplici documenti ufficiali attinenti all'applicazione delle disposizioni conciliari, i quali rivestono carattere propriamente giuridico, e debbono ovviamente essere approfonditi ed insegnati. Per cui ampia appare la materia da sottoporre allo studio, oltre che dei competenti, anche degli aspiranti al sacerdozio e degli studenti delle Facoltà Teologiche e Canonistiche".

Riguardo alla *seconda delle menzionate difficoltà* ("imperfetta e talora falsa interpretazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II"), che "si presenta più sottile, in quanto tocca le ragioni stesse del disinteresse verso le discipline canonistiche", la Congregazione ha svolto una riflessione più ampia "volta a far comprendere come sia proprio l'ecclesiologia del Vaticano II a sollecitare la promozione del diritto nella Chiesa" (l'argomento viene affrontato al n. I del documento). Successivamente vengono indicate le diverse funzioni che nella Chiesa necessariamente richiedono l'opera dei canonisti ben preparati, notando "la necessità e l'urgenza dell'idonea preparazione di queste persone", nonché osservando che "non deve però sfuggire a nessuno la necessità che anche il sacerdote in cura di anime disponga di una adeguata formazione giuridica per svolgere convenientemente il ministero pastorale spettante alla sua qualità di sacerdote". "Di qui - prosegue il documento - l'urgenza che Vescovi e superiori religiosi prendano maggiore coscienza dell'obbligo che loro incombe di incoraggiare e promuovere gli studi canonistici" (n. II).

Come concreta attuazione dei rilievi fatti, la Congregazione ha dato dieci disposizioni pratiche:

"1. In nessun Seminario Maggiore o Scolasticato (e a maggior ragione in nessuna Facoltà o Dipartimento Teologici) mancherà la cattedra di diritto canonico (cfr. anche «Ratio

riassunto in francese; *Enchiridion Vaticanum*, vol 5, nn. 1221-1242, pp. 750-761: testo latino e italiano; X. Ochoa, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol V, Libreria Editrice Vaticana - *Commentarium pro Religiosis*, Roma 1980, n. 4371, coll. 7012-7016: testo latino; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Documenti (1969-1989). Formazione dei sacerdoti nel mondo d'oggi*, Libreria Editrice Vaticana 1990, 121-128: testo italiano.

fundamentalis institutionis sacerdotalis»¹³, n. 34); insegnamento che dovrà essere annoverato tra le discipline necessarie.

2. Nell'insegnamento vengano indicati i fondamenti teologici generali del diritto canonico e quelli particolari di ogni istituto giuridico. In tal modo ed in tale linea, sarà messo in evidenza lo spirito che anima il diritto della Chiesa, a differenza degli altri diritti, e la sua funzione pastorale¹⁴.

3. L'insegnamento del diritto canonico sia svolto in modo che il futuro sacerdote giunga ad assimilare i principi e le norme del diritto canonico in ordine alla vita pastorale. Quando occorre, non si esiti a tracciare anche la storia della norma, ponendola in relazione con la teologia dei vari periodi storici. Sia anche offerta una sufficiente cognizione del diritto civile della propria nazione circa problemi trattati dal diritto canonico, particolarmente quelli di competenza mista della Chiesa e dello Stato (oltre il diritto concordatario, ove questo esista).

4. Attese le esigenze dell'ecumenismo e nel rispetto della relativa legislazione ecclesiastica, l'insegnamento del diritto canonico deve trattare le questioni attinenti all'ecumenismo stesso, aventi implicazioni giuridiche, con particolare riferimento al campo liturgico-sacramentale.

5. Affinché l'insegnamento non rimanga astratto, occorre che gli studenti siano introdotti alla pratica anche mediante la conoscenza e l'uso di appositi e ben precisi formulari, dei vari procedimenti giuridici (con analizzate le rispettive fasi di sviluppo), ecc., tanto sul piano amministrativo che su quello giudiziario. Allo scopo, di grande utilità saranno le visite organizzate degli studenti alle cancellerie e tribunali diocesani o regionali, come anche inviti in Seminario di giudici, difensori del vincolo, ecc.

6. Più particolarmente, quanto al metodo d'insegnamento:

a) L'impostazione dell'insegnamento sarà diversa da quella attuata nelle Facoltà o Scuole Canonistiche, essendone diverse le finalità. Saranno pertanto scartate, per quanto possibile, le questioni disputate e le ricerche propriamente monografiche, a meno che rivestano particolare importanza ai fini pastorali.

b) Nelle «Rationes institutionis sacerdotalis» di ogni singola nazione (cf. OT, n. 1) e di ogni famiglia religiosa dovrà apparire specificata la materia da insegnarsi. A maggior ragione ciò dovrà essere fatto nei Programmi di studio di ciascun Seminario Maggiore e

¹³ SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*, 6 ianuarii 1970, in AAS 62 (1970) 321-384. Questa *Ratio* è stata rielaborata dopo il Codice, e porta la data 19 marzo 1985, ma inspiegabilmente questa edizione non è stata pubblicata negli AAS. La si può trovare come fascicolo separato, Typis Polyglottis Vaticanis 1985; nonché in *Enchiridion Vaticanum*, Supplementum 1, nn. 918-1072, pp. 840-975: versione latina e italiana; in CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Documenti (1969-1989). Formazione dei sacerdoti nel mondo d'oggi*, Libreria Editrice Vaticana 1990, 463-543: testo italiano.

¹⁴ Nella *Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis* del 1970 si legge: "Il diritto canonico sia insegnato tenendo conto del mistero della Chiesa, dal Concilio Vaticano II più profondamente scrutato. Nell'espone i principi e le leggi si dovrà, tra l'altro, far vedere come tutto l'ordinamento e la disciplina ecclesiastica debbano essere rispondenti alla volontà salvifica di Dio, cercando in tutto il bene delle anime" (n. 79). La stessa norma si trova nella edizione della *Ratio Fundamental* del 1985 (n. 79).

Studentato religioso, con aggiunta la precisazione delle ore assegnate all'insegnamento canonistico.

7. I Docenti di Diritto Canonico si manterranno sempre in contatto con i docenti delle altre discipline teologiche, così che, in un clima di fraterna collaborazione, possano avvalersi del loro contributo per la formulazione annuale del programma di insegnamento e per la sua attuazione (il tutto, ovviamente, in esecuzione della «Ratio institutionis sacerdotalis» corrispondente).

8. Gli Ordinari Diocesani, Gerarchi e Religiosi dispongano che i loro docenti di Diritto Canonico partecipino diligentemente ai corsi di aggiornamento organizzati allo scopo dalle Facoltà Canonistiche o simili, e dalle rispettive Conferenze Episcopali o Religiose.

9. Nel promuovere la formazione permanente del clero, nei vari corsi di aggiornamento per il clero (così anche rispettivamente negli Istituti Pastoralisti), siano inclusi argomenti riguardanti questioni canonistiche.

10. Gli Ordinari e Gerarchi del luogo, e i Rev.mi Superiori religiosi, infine, non manchino di inviare loro sacerdoti alle Facoltà o Istituti di Diritto Canonico, in vista di farne idonei docenti. Altri poi ne inviino a specializzarsi nei settori giuridici richiesti dall'attività diocesana o religiosa. Questi ordinari latini, nelle cui diocesi si trovano fedeli appartenenti alle Chiese Orientali, cattoliche o ortodosse, abbiano cura che alcuni loro sacerdoti frequentino corsi di specializzazione del diritto canonico orientale vigente nel Pontificio Istituto di Studi Orientali in Roma" (n. III).

Ho citato queste raccomandazioni della Congregazione del 1975, perché esse non soltanto indicano l'impostazione giusta dell'insegnamento del diritto canonico, corrispondente al pensiero del Concilio Vaticano II, ma conservano anche tuttora la loro valenza, anzi dopo il Codice del 1983 sono diventate ancor più comprensibili ed attuali.

IV. Il Codice del 1983 - "l'ultimo documento conciliare": riflessi sull'insegnamento

1. L'oggetto e la metodologia dell'insegnamento

In realtà, importanza cruciale per l'elaborazione del Codice del 1983, della sua impostazione nuova e delle sue norme, ha avuto senza alcun dubbio il Concilio Vaticano II, fino al punto che Giovanni Paolo II lo ha potuto indicare come "l'ultimo documento conciliare"¹⁵, che "porta a coronamento l'opera del Concilio Vaticano II"¹⁶; come documento

¹⁵ "È il Codice del Concilio e, in questo senso, è l'«ultimo documento conciliare», il che indubbiamente costituirà la sua forza e il suo valore, la sua unità e il suo irraggiamento" (GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Corso sul nuovo Codice presso la Pontificia Università Gregoriana, 21 novembre 1983, n. 2, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI,2 [1983] 1143-1146: 1144. In un'altra occasione il Pontefice ha detto: "Ultimo documento conciliare, il Codice sarà il primo a inserire tutto il Concilio in tutta la vita" (ID., Discorso ai partecipanti ad un Corso per gli operatori della giustizia, 9 dicembre 1983, n. 3, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI,2 [1983] 1292-1293: 1293).

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti ad un Corso per gli operatori della giustizia, 9 dicembre 1983, n. 1, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI,2 (1983) 1292-1293: 1292.

da porre “accanto al Libro contenente gli Atti del Concilio”¹⁷. Questa connessione fra il Concilio e il Codice è stata messa chiaramente in luce nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, con cui il Codice è stato promulgato¹⁸, nonché nel discorso di Giovanni Paolo II per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico, del 3 febbraio 1983¹⁹. È stato anche notato che il Codice è stato richiesto dal Concilio²⁰. È stato illustrato come “ciò che costituisce la «novità» fondamentale del Concilio Vaticano II [...] costituisce altresì la «novità» del nuovo Codice”²¹. Altrove Giovanni Paolo II ha osservato: “Quando avremo davanti agli occhi le «Fontes novi Codicis» ci stupiremo e ci meraviglieremo di vedere dei testi canonici così densi e sicuri affondare le loro radici nella dottrina del Concilio e nell’esperienza che ne è seguita”, esclamando: “*Studium Codicis, Schola Concilii*”²². Quindi non più i vecchi libri “de personis” e “de rebus”, ma dopo quello delle “norme generali”, troviamo il libro “de Populo Dei” (titolo uguale al cap. II della *Lumen gentium*) e quelli successivi strutturati secondo il triplice “munus” affidato alla Chiesa, cioè di insegnare, di santificare e di governare (cf. *Lumen gentium*, nn. 25-27). Il Codice ha abbandonato il suo sapore di giuridismo positivista (che comunque appariva più dalla impostazione esterna che dalle norme stesse) e ripreso il più vivo colore teologico, ecclesiale, del Concilio Vaticano II (sia nella strutturazione metodologica che nelle norme).

Soprattutto però si deve sottolineare che il nuovo Codice, come ha osservato il Pontefice, rispecchia pienamente l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II (delineata principalmente nelle due Costituzioni conciliari, dogmatica *Lumen gentium* e pastorale

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico*, 3 febbraio 1983, n. 9c, in AAS 75 (1983) 455-463: 463. Ivi il Santo Padre ha aggiunto: “Ma sopra, ma prima di questi due Libri è da porre, quale vertice di trascendente eminenza, il Libro eterno della Parola di Dio, di cui centro e cuore è il Vangelo. Concludendo, vorrei disegnare dinanzi a voi, a indicazione e ricordo, come un ideale triangolo: in alto, c’è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall’altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo e indeclinabile vertice, bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo, senza negligenze ed omissioni, rispettando i necessari raccordi: tutto il Magistero - intendo dire - dei precedenti Concili Ecumenici e anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene”.

¹⁸ JOANNES PAULUS II, *Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges*, 25 ianuarii 1983, in AAS 75 (1983), pars II, pp. VII-XIV.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso per la presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico*, 3 febbraio 1983, nn. 6-9, in AAS 75 (1983) 455-463.

²⁰ JOANNES PAULUS II, *Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges*, pp. VII-VIII.

²¹ *Ibidem*, p. XII. Il Santo Padre ha così continuato: “Fra gli elementi che caratterizzano l’immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio e l’autorità gerarchica viene proposta come servizio (cf. «*Lumen Gentium*», 2.3); la dottrina per cui la Chiesa è vista come «comunione», e che, quindi, determina le relazioni che devono intercorrere fra le chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità e il primato; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale. A questa dottrina si riconnette anche quella che riguarda i doveri e i diritti dei fedeli, e particolarmente dei laici; e, finalmente, l’impegno che la Chiesa deve porre nell’ecumenismo” (*ibidem*).

²² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico*, 21 novembre 1983, n. 2, in AAS 76 (1984) 1143-1146: 1144.

Gaudium et spes) nella quale viene assegnato “il primato all’amore, alla grazia e al carisma”, ma nello stesso tempo viene valorizzata la indispensabile struttura, visibile, sociale e gerarchica della Chiesa. E il Codice ha, come fine, proprio quello di agevolare l’organico sviluppo dei valori spirituali “nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle persone che ad essa appartengono”. Esso quindi “va riguardato come strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell’attività stessa della Chiesa”²³. Quindi Giovanni Paolo II ha potuto affermare nella *Sacrae disciplinae leges*: “Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la [...] la ecclesiologia conciliare”²⁴.

Tutto questo, anche alla luce della riluttanza contro il diritto canonico presente nella Chiesa per molti anni del passato, determina chiaramente l’oggetto e la metodologia dell’insegnamento di diritto canonico. Metodologia già accennata nel Decreto conciliare *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale, che dispone: “Nell’esposizione del diritto canonico [...] si tenga presente il Mistero della Chiesa, secondo la Costituzione Dogmatica «De Ecclesia»” (n. 16); il criterio poi più ampiamente riformulato nella *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* del 1970²⁵ e nella sopra citata Lettera circolare della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 1975.

La *Sacrae disciplinae leges*, infine, scorgendo nel Codice – come abbiamo già notato – lo sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la ecclesiologia conciliare, opportunamente osserva: “Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio «canonistico» l’immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura”²⁶. Evidentemente, nell’esposizione del Codice, quindi, non solo si deve prendere in considerazione l’immagine della Chiesa come tale, ma anche tutte le norme e i concetti che si ispirano all’insegnamento conciliare.

In questa prospettiva, niente di strano che la “teologia del diritto canonico” che prendeva sopravvento sulla “filosofia del diritto canonico” già durante la preparazione del Codice, dopo la sua promulgazione si è rafforzata ancor di più.

Nella visuale che stiamo delineando, ancor più che nel passato appare necessaria la conoscenza della teologia per comprendere e rettamente applicare il nuovo Codice.

2. I centri dello studio e dell’insegnamento del diritto canonico

Volendo ora passare ai centri dello studio e dell’insegnamento del diritto canonico dopo il Codice, vorrei preliminarmente con soddisfazione notare che molti centri di tale

²³ Cf. JOANNES PAULUS II, *Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges*, pp. XI-XIII.

²⁴ *Ibidem*, p. XI.

²⁵ Cf. sopra nt. 13.

²⁶ JOANNES PAULUS II, *Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges*, 25 ianuarii 1983, in AAS 75 (1983), pars II, p. XI.

studio allora esistenti ed anche diverse Conferenze Episcopali hanno organizzato, dopo la promulgazione del nuovo Codice, i corsi di aggiornamento per i Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e laici, sulla nuova legislazione canonica, che hanno riscontrato un notevole interesse.

Si è anche risvegliato l'interesse per lo studio del diritto canonico. Le Facoltà di diritto canonico e lo Studio Rotale si sono di nuovo riempiti di studenti. Sono stati moltiplicati congressi, simposi e diversi corsi speciali sugli argomenti riguardanti il diritto della Chiesa.

Al momento della promulgazione del Codice operavano 20 Facoltà di diritto canonico: sei a Roma (Pont. Università Gregoriana, Pont. Istituto Orientale, Pont. Università Lateranense, Pont. Università di S. Tommaso d'Aquino, Pont. Università Salesiana, Pont. Ateneo "Antoniano"); tre in Spagna (Salamanca, Madrid - Univ. Comillas, Pamplona); due in Francia (Parigi, Strasburgo²⁷) e in Polonia (Lublin, Varsavia²⁸); uno nelle Filippine (Manila), in Belgio (Lovanio), in Germania (Monaco di Baviera²⁹), in Irlanda (Maynooth), in Canada (Ottawa), negli Stati Uniti (Washington) e in Colombia (Bogotá).

Dopo il 1983 sono state eretti, quasi altrettanti, ossia 18, nuovi centri di studio e di insegnamento di diritto canonico in diverse parti del mondo:

- cinque nuove Facoltà di diritto canonico: nella Pont. Università Urbaniana (1986)³⁰, nella Pont. Università Cattolica Argentina (1991)³¹, nel Pont. Ateneo (ora Università) della Santa Croce a Roma (1993: dal 1985 ivi era la sezione del secondo e del terzo ciclo della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra)³², fra le Facoltà Ecclesiastiche di Messico (2004)³³, fra "le Facoltà Cattoliche di Kinshasa" in Congo (2007)³⁴;

- un Istituto "ad instar Facultatis", con il potere di conferire tutti i tre gradi accademici (Budapest, 1996)³⁵;

²⁷ Anche se formalmente si tratta dell'Istituto di Diritto Canonico inserito nella Facoltà Teologica, esso conferisce tuttavia tutti i gradi accademici nel diritto canonico, come lo fanno le Facoltà.

²⁸ La Facoltà di Diritto Canonico esistente presso l'Accademia Teologica di Varsavia, con un nuovo decreto del 28 settembre 1999 (prot. n. 220/99), è stata eretta presso l'Università Stefano Wyszyński a Varsavia, dopo che l'Accademia è stata trasformata in tale Università.

²⁹ Anche se formalmente si tratta dell'Istituto di Diritto Canonico inserito nella Facoltà Teologica, esso conferisce tuttavia tutti i gradi accademici nel diritto canonico, come lo fanno le Facoltà.

³⁰ La sessione giuridica dell'Istituto di Missiologia di questa Università è stata eretta in Facoltà di Diritto Canonico dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 25 giugno 1986, prot. n. 738/64-330/86.

³¹ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 13 novembre 1991, prot. n. 1333/90/16.

³² Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 28 marzo 1993, prot. n. 2002/92/25.

³³ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 15 ottobre 2004, prot. n. 1223/91. Dal 4 settembre 1995 questa è stata Istituto di Diritto Canonico "ad instar Facultatis".

³⁴ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 21 novembre 2007, prot. n. 893/98.

³⁵ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 30 novembre 1996, prot. n. 975/96.

- tre altri Istituti che possono conferire la licenza in diritto canonico (Cracovia in Polonia, 1999³⁶; Lisbona in Portogallo, 2004³⁷; Madrid - "San Dámaso", 2007³⁸);

- sei Istituti di Diritto Canonico aggregati ad una Facoltà (Rio de Janeiro in Brasile, 1984³⁹; Bangalore in India - diritto latino 1988⁴⁰ Yaoundé in Camerun, 1997⁴¹; Lyon in Francia, 1997⁴²; Venezia in Italia, 2003⁴³; Valencia in Spagna, 2003⁴⁴; San Paolo in Brasile, 2004⁴⁵; Bangalore - diritto orientale, 2006⁴⁶);

- ed infine "un curriculum biennale" che può conferire la licenza in diritto canonico (Münster in Germania, 1991⁴⁷).

Tutto questo dimostra come il Codice di Diritto Canonico del 1983 abbia favorito l'interesse per gli studi di diritto canonico, la loro promozione, nonché la retta comprensione del diritto proprio della Chiesa cattolica.

V. L'ulteriore riforma

1. Le mancanze riscontrate

Non è difficile scorgere che in seguito al Codice di cui stiamo parlando, lo studio e soprattutto l'insegnamento di diritto canonico è diventato più impegnativo⁴⁸. Invece, per

³⁶ Si tratta dell'Istituto in seno alla Facoltà Teologica: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 4 gennaio 1999, prot. n. 214/98.

³⁷ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 21 dicembre 2004, prot. n. 531/2004.

³⁸ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 6 novembre 2007, prot. n. 98/2006.

³⁹ Aggregato alla Pont. Università Gregoriana: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 30 novembre 1984, prot. n. 1132/82/B/21.

⁴⁰ Si tratta del Centro di studi di diritto canonico nel Pont. Istituto Teologico di "San Pietro". Questo centro è stato aggregato alla Pont. Università Urbaniana: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 6 novembre 1988, prot. n. 1264/88.

⁴¹ Aggregato all'Istituto Cattolico di Parigi; cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 14 febbraio 1997, prot. n. 1560/93.

⁴² Aggregato all'Istituto Cattolico di Toulouse: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 18 novembre 1997, prot. n. 522/96. Comunque, a Lyon esiste una Facoltà di diritto canonico che però dal 1962 rimane sospesa.

⁴³ Aggregato alla Pont. Università di S. Croce di Roma: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 9 ottobre 2003, prot. n. 701/2003.

⁴⁴ Aggregato alla Pont. Università Lateranense: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 27 novembre 2003, prot. n. 698/2000.

⁴⁵ Aggregato alla Pont. Università Lateranense: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 22 dicembre 2004, prot. n. 1036/2003. Questo istituto era prima, ossia dal 2002, *affiliato* alla Pont. Università Lateranense: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 7 giugno 2001, prot. n. 1248/2000 (era l'unico caso che conosco di "affiliazione" di un istituto di diritto canonico).

⁴⁶ Aggregato al Pont. Istituto Orientale di Roma: cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 30 novembre 2006, prot. n. 1102/97/53.

⁴⁷ Cf. presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, il decreto del 4 luglio 1999, prot. n. 517/90.

⁴⁸ Giovanni Paolo II ha osservato: "Per essere compreso, questo Codice deve essere studiato seriamente. Esso non è ciò che soprattutto fu il Codice del 1917: l'unificazione e la purificazione del diritto esistente, secondo gli intendimenti di quel Pastore incomparabile che fu San Pio X. Il Codice del 1983, promulgato e mandato in vigore in quest'Anno Giubilare della Redenzione, è un Codice molto differente. Esso si inserisce, certo, nella tradizione ecclesiale, ma la vivifica con lo spirito e le norme conciliari. È il Codice del Concilio" (Discorso ai

quanto riguarda la struttura degli studi, le esigenze per ottenere i gradi accademici in questa disciplina sono rimasti gli stessi. Infatti, la Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* (*Sch*) circa le Università e facoltà ecclesiastiche del 15 aprile 1979⁴⁹, insieme con le *Ordinationes* applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica (*Ord*) del 29 aprile 1979⁵⁰, hanno praticamente confermato il curriculum degli studi della *Deus scientiarum Dominus*, presentandolo diversamente soltanto dal punto di vista terminologico, in quanto come primo ciclo, per quelli che non hanno compiuti gli studi filosofico-teologici in una Facoltà di Teologia o in un Seminario, viene considerata la preparazione previa richiesta per poter affrontare una formazione giuridica superiore, per la quale preparazione qui è stato stabilito almeno un anno (*Sch* art. 76, a; *Ord* art. 56, 1°; 57 § 1). Come secondo ciclo, che si conclude con la licenza (cf. art. 77, § 2), viene invece considerato il biennio che secondo la *Deus scientiarum Dominus* era previsto per il baccalaureato e la licenza (*Sch* art. 76, b; *Ord* 56, 2°). Anzi, sembra stato alleggerito il curriculum per chi ha già conseguito il dottorato in Diritto civile, in quanto "può abbreviare il corso a giudizio della Facoltà, fermo [comunque] restando l'obbligo di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici" (*Ord* art. 57 § 2).

Inoltre, come ho cercato di spiegare oltre dieci anni fa⁵¹, è cambiata in peggio la situazione di quelli che si accostano agli studi di diritto canonico. Infatti nel passato: 1) accedevano agli studi specialistici di diritto canonico principalmente i sacerdoti che avevano dietro di sé gli studi seminaristici, durante i quali l'insegnamento del diritto canonico occupava notevole spazio (infatti le principali mansioni che richiedeva una spiccata conoscenza del diritto canonico erano riservate a presbiteri, ed anche quelle che non richiedevano il presbiterato, come ad es. la funzione di avvocato ecclesiastico, erano principalmente esercitate da sacerdoti); 2) i candidati conoscevano il latino, ossia la lingua in cui sono stati redatti i testi legislativi della Chiesa nonché i documenti giuridici; e 3) avevano quindi in genere una buona preparazione teologica. Dopo il Concilio Vaticano II, al contrario: 1) durante gli studi seminaristici l'insegnamento del diritto canonico è stato molto ridotto e ciò purtroppo permane anche oggi in molti seminari; 2) venivano accettati nelle Facoltà di diritto canonico studenti senza nessuna o con una conoscenza molto scarsa del latino; e 3) si permetteva di compiere studi di diritto canonico a candidati che non

partecipanti al Corso sul nuovo Codice presso la Pontificia Università Gregoriana, 21 novembre 1983, n. 2, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI,2 [1983] 1143-1146: 1144).

⁴⁹ AAS 71 (1979) 469-499.

⁵⁰ AAS 71 (1979) 500-521. Nelle mie considerazioni prescindo da un documento precedente: SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae quaedam ad Const. Apost. «Deus scientiarum Dominus», de studis academicis ecclesiasticis, recognoscendam*, 20 maii 1968 (in *Seminarium* 20 [1968] 765-787; in *Enchiridion Vaticanum*, vol 3, nn. 328-396, pp. 106-151), che al n. 49 contiene disposizioni circa lo studio del diritto canonico. Queste disposizioni, comunque, non hanno avuto grande rilevanza pratica.

⁵¹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, "Pregi e difetti nell'attuale amministrazione della giustizia nella Chiesa", in AA.VV., *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna* (Studi Giuridici 45), Città del Vaticano 1997, 167-175:172; ID, "Introduzione", in *Seminarium* 43 (2003) nr. 1-2, pp. 7-14.

avevano avuto la dovuta preparazione teologica⁵². Infatti, molti laici hanno cominciato a studiare il diritto canonico, in quanto, in base al Codice del 1983, hanno potuto assumere alcune mansioni prima riservate ai sacerdoti, e soprattutto per essere avvocati nelle cause matrimoniali che si sono moltiplicate enormemente. Sembra che ad essi venisse richiesto, per quanto riguarda la preparazione teologica, spesso perfino meno di quanto aveva prescritto la *Deus scientiarum Dominus* del 1931.

Inoltre si devono menzionare altri fattori che hanno reso inappropriata o insufficiente la preparazione canonistica nei nostri centri di studio:

- A quanti avevano avuto un titolo in diritto statale, veniva talvolta data la possibilità di conseguire la licenza in diritto canonico dopo un solo anno di studio, non accorgendosi che la mentalità propria del diritto statale può essere nociva nel campo del diritto canonico, ancorato a principi teologici, e che, nel caso dei civilisti, è necessaria una più completa preparazione, per quanto riguarda i principi specifici che stanno alla base del diritto canonico⁵³.

- In seguito ai lodevoli progressi compiuti dalle scienze psicologiche e psichiatriche e alla maggiore attenzione attribuita agli elementi personalistici della vita coniugale, si stavano già prima delineando, e sono stati poi fissati nel Codice del 1983 i capi di nullità del matrimonio per incapacità psichiche (can. 1095). Questi capi di nullità hanno preso sopravvento su tutti gli altri ed hanno aumentato notevolmente il numero delle cause trattate nei tribunali ecclesiastici. Si tratta, però, di capi, che appartenendo ai più difficili e molto sottili, esigono una preparazione particolare ed impegnativa degli operatori della giustizia. Infatti il giudizio di tali cause "richiede: a) una profonda preparazione teologico-antropologica per saper rettamente valutare le conquiste delle menzionate scienze alla luce dell'antropologia cristiana; b) una acuta capacità di discernere nelle cause concrete le asserzioni che il perito pronuncia in base alla propria specifica competenza, e quindi valide alla definizione della causa, dalle sue eventuali valutazioni antropologiche che vanno oltre la sua competenza; c) la capacità di valutare la serietà scientifica e il grado di certezza che deriva dalla perizia"⁵⁴.

- Non mancano altre novità introdotte nel Codice del 1983 che non sono immuni da particolari difficoltà interpretative (fra queste ad es. i capi di nullità come il dolo o l'errore, il semplificato diritto processuale, il nuovo sistema della giustizia amministrativa)⁵⁵.

- "A tutto questo si aggiunge talvolta - continuavo - il fatto che il menzionato periodo di due anni [veniva] caricato da corsi monografici riguardanti questioni accidentali, a scapito delle materie principali e della conoscenza degli strumenti fondamentali del lavoro del canonista"⁵⁶.

⁵² Z. GROCHOLEWSKI, *Pregi e difetti*, 173.

⁵³ Z. GROCHOLEWSKI, *Pregi e difetti*, 174.

⁵⁴ Z. GROCHOLEWSKI, *Pregi e difetti*, 172.

⁵⁵ Cf. *ibidem*, 172-173

⁵⁶ *Ibidem*, 174.

2. La riforma

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – in cui lavoravo in quel tempo – quasi quotidianamente riscontrava la mancanza di preparazione dei canonisti che operavano nei tribunali ecclesiastici, e vedeva come i Vescovi e i Superiori degli Istituti di vita consacrata molto spesso non trovavano nei canonisti, da loro consultati, una qualificata consulenza nell'emanare gli atti amministrativi singolari e nell'affrontare le controversie insorte da tali atti, evidentemente con gravi conseguenze negative per la vita della Chiesa. Per iniziativa quindi di quel Tribunale, che ha visto condivisa la propria preoccupazione da parte di molti canonisti⁵⁷, è stato avviato presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica il processo per provvedere alle difficoltà riscontrate. Della questione si è interessato anche il Santo Padre. È stato compiuto un lungo cammino di consultazione e di discussione che si è concluso con il decreto della Congregazione *Novo Codice* del 2 settembre 2002, che il Santo Padre ha ratificato e confermato, approvando *in forma specifica* le innovazioni apportate alla Cost. Apost. *Sapientia christiana*⁵⁸.

Le principali novità di questo Decreto, la cui importanza si comprende soprattutto alla luce di quanto ho rilevato sopra, sono le seguenti:

1. Il secondo ciclo, cioè quello per la licenza, dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice e delle materie affini, è stato prorogato da due a tre anni, ossia sei semestri, e sono state chiaramente indicate le materie che in esso devono essere insegnate, ovviamente per non disperdersi nelle questioni accidentali a scapito della solidità della formazione canonistica (cf. I, b; II, 2°).

2. Non diversamente che nel passato, come primo ciclo, o piuttosto come studio equivalente, o comprendente le materie del primo ciclo, viene considerata la situazione di chi ha “completato il curriculum filosofico-teologico in un Seminario o in una Facoltà teologica” (III, § 1). Considerato però il fatto, già menzionato, che in non pochi seminari e Facoltà teologiche lo studio del latino ed anche del diritto canonico è troppo limitato, è stato ora opportunamente aggiunto: “a meno che il Decano non giudichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua latina o di istituzioni generali di diritto canonico” (ibidem).

3. La novità, secondo me più rilevante per un efficace studio del diritto canonico secondo la prospettiva richiesta dal Concilio Vaticano II, è la assoluta obbligatorietà del primo ciclo, ora meglio strutturato, per tutti coloro che non avessero assolto al primo ciclo di Teologia in una Facoltà oppure al curriculum filosofico-teologico in un Seminario, senza alcuna eccezione per coloro che già avessero conseguito un grado accademico in diritto civile (cf. intr. cpv. 6; I, a). In tal caso, il primo ciclo deve protrarsi per quattro semestri o due

⁵⁷ Cf. Lettera della Segnatura Apostolica alla Congregazione per l'Educazione Cattolica del 6 novembre 1996: presso la Segnatura Apostolica prot. n. 27.379/96 VAR.; Z. GROCHOLEWSKI, “Introduzione”, in *Seminarium* 43 (2003) fasc. 1-2, pp. 7 e 12.

⁵⁸ CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Decretum Novo Codice* quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur, 2 septembris 2002, in *AAS* 95 (2003) 281-285.

anni, e vengono indicate le materie filosofiche, teologiche e giuridiche che in esso devono essere insegnate (I, a; II, 1).

4. "Coloro che avessero un grado accademico in diritto civile possono essere dispensati da qualche corso del secondo ciclo (come diritto romano e diritto civile), ma non potranno essere esentati dal triennio di Licenza" (III, § 2).

5. L'ultima novità rilevante, che ritengo opportuno mettere in luce, riguarda la lingua latina. Essa deve essere insegnata in tutti i tre cicli (II, 1°, d; II, 2°, d; II, 3°, a). Inoltre è stato precisato quale grado della conoscenza del latino si richiede: "Concluso il secondo ciclo, gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali nonché gli altri documenti canonici; concluso il terzo ciclo devono essere in grado di interpretare correttamente le fonti del diritto canonico" (III, § 3), cioè di essere capaci di fare una vera ricerca scientifica⁵⁹.

Penso che queste innovazioni creino le condizioni adeguate, per rendere l'insegnamento del diritto canonico organico, efficace e consono alla specifica natura dell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Conclusioni

1. È certamente motivo di soddisfazione che il Codice di Diritto Canonico del 1983 abbia contribuito a eliminare la riluttanza contro il diritto canonico nella Chiesa ed a risvegliare l'interesse per esso; che abbia aiutato a meglio comprendere la sua necessità, la sua natura teologica e la sua finalità pastorale. L'ulteriore riforma degli studi di diritto canonico del 2002 ha creato le condizioni per un proficuo e genuino studio di tale diritto ed indicato per esso la giusta direzione.

2. Non si può, comunque, dimenticare che altra cosa sono le norme e le indicazioni e altra la loro retta realizzazione. Rimane quindi la necessità di un vigilante impegno per adeguarsi sempre meglio al bisogno di formare canonisti seri a misura delle reali necessità del Corpo Mistico di Cristo.

3. Da quanto è stato esposto sopra, risulta che la Congregazione per l'Educazione Cattolica si è occupata, negli ultimi tempi, delle Facoltà e degli Istituti di Diritto Canonico piuttosto che dell'insegnamento del diritto canonico nei Seminari, che pure esige di essere potenziato. La qualità di tale potenziamento comunque dipende in gran parte dalla solidità della preparazione dei docenti di diritto canonico, dalla loro comprensione della natura e del ruolo vitale del diritto nella vita della Chiesa. Quindi la sollecitudine per le Facoltà e gli Istituti ha indubbia importanza, pur indiretta, anche per l'insegnamento del diritto canonico

⁵⁹ Nel 1996 ho osservato: "È davvero deludente vedere persone con il titolo accademico in diritto canonico che neppure sanno comprendere il Codice nella lingua originale, e tanto meno la giurisprudenza rotale, le fonti e gli altri documenti normativi: mentre è chiaro che nessuno può essere un vero esperto in diritto canonico senza la conoscenza del latino. Non a caso, infatti, la Santa Sede non permette di pubblicare le traduzioni del Codice senza il testo latino accanto. È deludente anche vedere commentata la traduzione di qualche canone che poi non è consona al testo originale" (Z. GROCHOLEWSKI, *Pregi e difetti*, 174).

nei Seminari. Inoltre, è da ricordare, come ho già accennato, che le indicazioni date dalla Congregazione rivolte ai Seminari nel 1975 non hanno perso la loro attualità. Infine, l'importanza ecclesiale del diritto canonico per l'attuazione del Concilio Vaticano II, messa fortemente in luce da Giovanni Paolo II in occasione della promulgazione e dell'entrata in vigore del Codice, che abbiamo cercato anche se soltanto sinteticamente di delineare, dovrebbe sensibilizzare i Vescovi e i Superiori religiosi, responsabili per i Seminari, di non trascurare questo necessario componente della preparazione dei futuri sacerdoti.